

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL  
TERRITORIO DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI FRONTIERA DELLE  
ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI  
RELATIVI SERVIZI**

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di gennaio nella sede dell'Unione di Comuni "Terre di frontiera" con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

**TRA**

Il Comune di BIZZARONE in persona del Sindaco sig. Guido BERTOCCHI, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Bizzarone, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 16 del 28.06.2002, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di FALOPPIO in persona del Sindaco sig. Eugenio AIANI domiciliato per la sua carica presso il Comune di Faloppio, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 21 del 21.06.2002, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di RONAGO in persona del Sindaco sig. Marco GRECCHI domiciliato per la sua carica presso il Comune di Ronago, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 20 del 21.06.2002, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di UGGIATE-TREVANO in persona del Vice-Sindaco sig. Mirko BARUFFINI, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Uggiate-Trevano, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 28 del 24.06.2002, esecutiva ai

sensi di legge;

L'Unione di Comuni Terre di Frontiera in persona del Presidente sig. Fortunato TURCATO, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Unione di Comuni "Terre di Frontiera" in Uggiate-Trevano, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 27.7.2009, esecutiva ai sensi di legge;

#### **PREMESSO**

- che i Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Unione denominata "Terre di Frontiera";
- che l'atto costitutivo dell'Unione è stato sottoscritto dai Sindaci in data 10-08-2002;
- che con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. 24 del 13-09-2002 - Comune di Bizzarone; n. 46 del 13-09-2002 - Comune di Faloppio; n. 32 del 13-09-2002 - Comune di Ronago; n. 37 del 11-09-2002 - Comune di Uggiate-Trevano e con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 15-09-2002, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano e l'Unione di Comuni Terre di Frontiera hanno approvato lo svolgimento in forma unificata della gestione delle funzioni di Polizia Locale e dei procedimenti amministrativi connessi al commercio, rientrando tali funzioni in quelle attribuibili ai sensi dell'art. 7 comma 2 dello Statuto dell'Unione;

- che con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. 21 del 17.06.2005 - Comune di Bizzarone; n. 29 del 27.09.2005 - Comune di Faloppio; n. 11 del 29.06.2005 - Comune di Ronago; n. 23 del 17.05.2005 - Comune di Uggiate-Trevano e con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 13.05.2005, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano e l'Unione di Comuni Terre di Frontiera hanno approvato lo svolgimento in forma unificata della gestione della funzione Polizia Locale e delle funzioni connesse allo sviluppo economico con particolare riguardo ai servizi di industria, commercio, artigianato e agricoltura.
- che, in un'ottica di gestione unitaria dei temi legati alla sicurezza pubblica in generale, si intende gestire in forma unificata anche le attività di protezione civile e l'organizzazione dei relativi servizi di cui alla normativa statale e regionale vigente;
- che con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali - Comune di Bizzarone n. 40 del 29.09.2009 - Comune di Faloppio n. 28 del 30.09.2009 - Comune di Ronago n. 38 del 22.09.2009 - Comune di Uggiate Trevano n. 45 del 25.09.2009 e con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 02.10.2009, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate trevano e l'Unione di Comuni Terre di Frontiera hanno approvato la gestione in forma unificata delle attività di Protezione Civile e per l'organizzazione dei relativi servizi, rientrando tale attività in quelle trasferibili ai sensi dell'art. 7 comma 2 dello Statuto

dell'Unione di Comuni Terre di Frontiera;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra i sottoscritti comparenti signori BERTOCCHI GUIDO - AIANI EUGENIO - GRECCHI MARCO - BARUFFINI MIRKO - TURCATO FORTUNATO nella loro qualità di rappresentanti legali degli Enti in precedenza citati si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Oggetto**

La presente convenzione disciplina l'affidamento all'Unione di Comuni del coordinamento amministrativo e organizzativo delle attività di protezione civile e dei relativi servizi, a supporto dei gruppi comunali di protezione civile esistenti e delle competenze che la normativa vigente prescrive in capo ai Sindaci.

#### **Art. 3 - Finalità**

La gestione unitaria è finalizzata allo svolgimento dei seguenti servizi nell'ambito del territorio di competenza:

- a) individuazione degli interventi di prevenzione necessari per fronteggiare i rischi previsti;
- b) predisposizione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi sia nell'ambito dei singoli comuni dell'associazione che nell'ambito sovracomunale;
- c) predisposizione dei piani d'emergenza comunali e dell'Unione

di Comuni e cura della loro attuazione ed aggiornamento sulla base degli indirizzi regionali;

d) proposta di utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale sulla base degli indirizzi statali, regionali e provinciali;

e) ogni altra funzione riconducibile al servizio da parte della Giunta dell'Unione.

#### **Art. 4 - Funzioni trasferite**

L'esercizio unificato delle attività di protezione civile ricomprende tutti i compiti e i servizi già attuati negli enti locali di provenienza relativi all'oggetto.

Vengono inoltre gestiti in forma unificata tutti quei servizi residuali che, secondo le determinazioni della Giunta dell'Unione, possono essere garantiti dalla costituzione di un ufficio unico di protezione civile.

#### **Art. 5 - Ambito territoriale**

I confini del territorio entro cui si svolgono le funzioni di protezione civile corrispondono a quelli dei Comuni facenti parte dell'Unione. Pertanto, il personale dipendente addetto al servizio può operare, nello svolgimento dei compiti assegnatigli, nel territorio di tali Comuni, mantenendo a tal fine tutte le qualifiche attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o da provvedimenti dell'Autorità. Il medesimo personale è sottoposto all'autorità del Sindaco del Comune nel quale si trova ad operare.

#### **Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione con durata pari a quella dell'Unione. In caso di revoca all'Unione di una delle funzioni, verrà applicata la procedura prevista dall'art. 5 dello Statuto.

#### **Art. 7 - Forme di consultazione**

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni gestite in forma associata è la Giunta dell'Unione. Alla seduta della stessa può essere invitato a partecipare il Commissario del Corpo di Polizia Locale e i coordinatori comunali dei Gruppi di protezione civile.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione relativi alle funzioni gestite in forma unificata. In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione, basandosi su indicatori di risultato che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Segretario e/o il Direttore dell'Unione.

#### **Art. 8 - Dotazione organica**

All'Unione sono trasferiti mediante l'istituto della mobilità, o sono assegnati temporaneamente in posizione di comando i dipendenti dalle Amministrazioni firmatarie addetti al servizio. L'Unione, in caso di assunzione, può prevedere nel bando di concorso, il Comune facente parte dell'Unione, dove viene trasferito il neo assunto in caso di recesso, revoca o scioglimento dell'Unione o di recesso alla

funzione o dal servizio del singolo Comune.

#### **Art. 9 - Beni strumentali**

Ogni Comune mantiene la proprietà dei mezzi e delle dotazioni tecniche destinate al servizio, delegando all'Unione i compiti di sovrintendenza e coordinamento. E' fatta salva la possibilità di acquisizione di ulteriori beni in capo all'Unione a seguito di accordi con le amministrazioni proprietarie, aderenti alla presente convenzione.

#### **Art. 10 - Ripartizione delle spese**

Tutti i costi di funzionamento del servizio, nessuno escluso, sono a carico del bilancio dell'Unione. Le quote di ciascun Comune sono calcolate per il 50% sulla base degli abitanti e per il restante 50% sulla base del territorio. I trasferimenti dei Comuni all'Unione saranno ripartiti in 4 rate di cui la prima pari al 20% entro il 1 febbraio, la seconda pari al 20% entro il 1 aprile, la terza pari al 50% entro il 1 luglio dell'anno di competenza sulla base dei dati di bilancio, mentre la quarta a saldo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo sulla base dei dati del verbale di chiusura.

#### **Art. 11 - Recesso - Revoca - Scioglimento dell'Unione**

Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 5 dello Statuto, e comunicato agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro il 30 di luglio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione e del servizio per i restanti Comuni. La destinazione delle dotazioni di beni indivisibili

acquistati dall'Unione, in caso di recesso di uno dei Comune verrà deliberato dal Consiglio dell'Unione cercando un comune accordo, previa valutazione dei beni all'atto di recesso e con precedenza al valore stimato in percentuale alla popolazione del Comune recedente. In ogni caso, il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente, il personale ritorna al Comune di provenienza, mantenendo il ruolo e i gradi acquisiti durante la permanenza nell'Unione.

#### **Art. 12 - Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse a tale risoluzione, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- il primo nominato dal Comune o dai Comuni avanzanti contestazioni;
- il secondo dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Como.

Gli arbitri, così nominati, giudicano senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio



è definitiva e inappellabile.

#### **Art. 13 - Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni firmatarie, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di personale e alla normativa vigente.

#### **Art. 14 - Registrazione**

Il presente atto composto da n. 8 pagine scritte per intero e n. 3 righe della pagina 9 sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bertocchi Guido - Sindaco di Bizzarone

Aiani Eugenio - Sindaco di Faloppio

Grecchi Marco - Sindaco di Ronago

Baruffini Mirko - Vice-Sindaco di Uggiate-Trevano

Turcato Fortunato - Presidente dell'Unione di Comuni